



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 36/18/CONS**

### **ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 235/17/CONS RECANTE “AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016 N. 229”**

#### **L'AUTORITÀ**

Nella riunione di Consiglio del 30 gennaio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016*”, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2016 n. 294, di seguito denominato *decreto legge n. 189*;

VISTO il comma 2 dell’articolo 48 del *decreto legge n. 189*, che così recita: “*Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”;*

VISTI gli allegati 1 e 2 al *decreto legge n. 189*, che riportano rispettivamente l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (62 comuni) e l'elenco degli ulteriori comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (69 comuni);

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “*Proroga e definizioni di termini*” che all'articolo 14, comma 2, dispone la proroga del termine di cui all'articolo 48, comma 2, del *decreto legge n. 189* di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la delibera n. 66/17/CONS del 8 febbraio 2017, recante “*Disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, ai sensi della legge n. 229/2016*”, con la quale l'Autorità ha disposto la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture dei contratti di telefonia fissa per gli utenti residenti nei comuni coinvolti dagli eventi sismici del 2016;

VISTA la delibera n. 84/17/CONS del 27 febbraio 2017 recante “*Avvio della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante: 'Agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229'*”;

VISTA la delibera n. 235/17/CONS del 6 giugno 2017 recante “*Agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229*”;

VISTO il decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017 che all'articolo 18-*undecies*, introduce l'allegato 2-*bis* al *decreto-legge n. 189* comprensivo di 9 comuni della Regione Abruzzo interessati dagli eventi calamitosi verificatisi in data 18 gennaio 2017;

VISTO il decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017 recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*” che all'articolo 16-*sexties* ha prorogato fino al 28



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

febbraio 2018 lo stato di emergenza nei territori del centro Italia interessati dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal mese di agosto 2016;

VISTA la nota prot. Agcom n. 58585 del 22 agosto 2017 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato all’Autorità il perdurare delle condizioni di emergenza e di forte disagio per le popolazioni colpite dagli eventi sismici, chiedendo all’Autorità medesima di valutare l’adozione di ogni opportuna misura a sostegno di tali popolazioni che consenta altresì un coordinamento delle agevolazioni già previste dalla delibera n. 235/17/CONS con il prolungamento dello stato di emergenza, valutando, al contempo, l’adozione di ogni opportuna iniziativa diretta a prevedere che gli operatori di rete fissa e mobile, con riguardo alle utenze localizzate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189, potessero riprendere la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi relativi alle attività oggetto delle agevolazioni disciplinate dalla delibera n. 235/17/CONS, non prima del termine dello stato di emergenza come prorogato dal decreto legge n. 91/2017;

VISTA la delibera n. 346/17/CONS del 13 settembre 2017 recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 235/17/CONS recante Agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, ai sensi del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229*” con la quale l’Autorità ha posticipato al termine dello stato di emergenza (e dunque non prima del 28 febbraio 2018) la riscossione dei pagamenti relativi alle fatture sospese ed ha incluso i comuni dell’allegato 2-bis tra i destinatari della delibera n. 235/17/CONS;

VISTO l’articolo 2 - bis comma 24 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito *decreto legge n. 148*), che dispone “*Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione prevista dall’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”;

VISTO l’articolo 2 - bis comma 25 del *decreto legge n. 148*, che dispone “*Le Autorità di regolazione di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*del comma 24 nonché del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo”;*

CONSIDERATO che, per le sedi inagibili, l’Autorità con la delibera n. 235/17/CONS ha previsto lo storno di tutti gli importi delle fatture sospese;

CONSIDERATO che l’articolo 5 della delibera n. 235/17/CONS prevede che *“Gli importi dovuti, solo se superiori alla cifra di 50 (cinquanta) euro, sono rateizzati, senza interessi, secondo le modalità concordate con i singoli utenti, in un numero di rate mensili di eguale importo, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di dodici. Sarà onere di ciascun operatore contattare i rispettivi utenti, all’atto di ripresa della fatturazione al fine di concordare le modalità di rateizzazione più idonee”;*

RILEVATO che, per effetto della novella legislativa, il succitato articolo 5 deve essere modificato secondo le indicazioni di cui al comma 25 e cioè prevedendo un periodo di rateizzazione non inferiore a 36 mesi;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell’articolo 31, del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA** **Articolo unico**

L’articolo 5, comma 1, lettera b), è così riformulato:

*“Il periodo di rateizzazione proposto dall’operatore al cliente non può essere inferiore a 36 mesi. Sarà onere di ciascun operatore, all’atto della ripresa della fatturazione, contattare i rispettivi clienti al fine di concordare il periodo di rateizzazione più rispondente alle singole esigenze.”*

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito *web*.



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Roma, 30 gennaio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi